Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 giugno 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 172 DEL 24 GIUGNO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 giugno 1983, n. **24.**

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ritenuta alla fonte sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

(3679)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1983, n. **300**.

Prelevamento di L. 1.911.866.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 è autorizzato il prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di complessive L. 1.911.866.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1505. — Fitto di locali ed oneri accessori .	L.	19.000.000
Cap. 2956. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	66.866.000
Cap. 3815. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	20.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4420. — Manutenzione, riparazione, ecc. .	L.	400.000.000
Cap. 6363. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	16.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	L.	20.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero .	»	400.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2005. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	L.	50.000.000
Cap. 2057. — Manutenzione, riparazione, ecc. .	»	100.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	L.	10.000.000
Cap. 3501. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	30.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1066. — Spese postali e telegrafiche	L.	80.000.000
Cap. 3032. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	700.000.000
	L.	1.911.866.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1983

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1983
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 233

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571: « Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 19 agosto 1982).

Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe (relativamente al quale la data di emanazione, inizialmente indicata in quella del 22 luglio 1983, è stata rettificata con l'errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1982) sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 5907, punto *A*), relativo al *Ministero dei trasporti*, dove è scritto: « ... per i trasporti *ed* impianti fissi di Torino... », leggasi: « ... per i trasporti *ad* impianti fissi di Torino... » e dove è scritto: « ... servizi di trasporto *ed* impianti fissi; » leggasi: « ... servizi di trasporto *ad* impianti fissi; »;

alla pag. 5908, punto *A*), relativo al *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, dove è scritto: « ... coltivazione di *combustibili* liquidi... » leggasi: « coltivazione di *idrocarburi* liquidi... »;

alla pag. 5908, nella parte relativa al *Ministero della sanità*, dove è scritto: « ... legge 23 dicembre *1973*, n. 833... » leggasi: « ... legge 23 dicembre *1978*, n. 833... »; sono, altresì, cancellate le seguenti indicazioni di testi normativi:

« agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 615 e successive modificazioni; »;

« all'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327; »;

« agli articoli 123, 136, 138, 139, 140, 142, 145 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; ».

Si riporta, pertanto, il contenuto integrale della parte dello art. 1 del decreto relativa al *Ministero della sanità*, quale risulta a seguito delle rettifiche sopra precisate:

« *Ministero della sanità*: gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nel territorio della regione Sicilia, fino a quando le relative competenze non vengano assorbite dalle unità sanitarie locali, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna, ciascuno per la rispettiva competenza, in relazione all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per le violazioni di cui agli articoli 100, 102, 139, ultimo comma, 141, 144, 147, 161, 179, 188-*bis*, 190, 195, 197, 254, 264, 284, 330, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; all'art. 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924 e successive modificazioni; all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009; all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837; all'art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638; agli articoli 38, quinto comma, 41, ultimo comma, 42, secondo comma, 43, quinto comma, 44, secondo comma, 46, secondo comma, 47, terzo comma, 49, ultimo comma, 66, ultimo comma, 69, secondo comma, 70, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685; all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584; agli articoli 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n. 256; all'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; all'articolo 22 della legge 14 luglio 1967, n. 592; all'art. 27 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; all'art. 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397; ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 aprile 1983.

Ampliamento della riserva naturale integrale di Sasso Fratino.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 16 settembre 1971, n. 234, con il quale è stata costituita la « riserva naturale integrale » di Sasso Fratino in tenimento della foresta demaniale di Badia Prataglia in provincia di Forlì, comune di Bagno di Romagna, pari ad una superficie di ettari 110;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1972, con il quale si è provveduto all'ampliamento della riserva naturale integrale « Sasso Fratino » in provincia di Forlì, nella foresta demaniale di Badia Prataglia;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale integrale, come concepita dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.C.N.);

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1977, con il quale sono state istituite le riserve naturali biogenetiche del bosco da seme Badia Prataglia e del bosco da seme Campigna;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 ottobre 1980, con il quale è stata ampliata la riserva naturale integrale di Sasso Fratino;

Considerato che il suddetto comprensorio è insufficiente per la realizzazione degli scopi prefissi, per cui si rende necessario un adeguato ampliamento della attuale superficie;

Accertato che nel comprensorio della riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia è stata individuata una zona, estesa ettari 213.40.00 e costituita dalle particelle forestali numeri 25/a, 26, 32, 31, 38, 37, 39, 39/a, 45/a, 45, 46, 47, 66, 68, 67 della carta silografica in scala 1: 10.000 della predetta riserva, che rappresenta un raro esempio di associazione naturale di abete bianco, faggio, ed altre latifoglie, accorpata alla già esistente riserva naturale di Sasso Fratino e che si presta ottimamente per la ricerca e in particolare quale campo di lavoro scientifico e pratico per la restaurazione forestale di parte della catena montuosa appenninica;

Rilevato che la zona è di particolare valore estetico e paesaggistico ed ospita una fauna interessante, altrove assai rarefatta;

Decreta:

Art. 1.

Le località ubicate nella riserva biogenetica di Badia Prataglia indicate nelle premesse aventi una estensione complessiva di ettari 213.40.00 ed individuate nella planimetria allegata al presente decreto vengono costituite in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva naturale la vigilanza e la gestione competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1983

Il Ministro: MANNINO

RISERVA NATURALE INTEGRALE

(AMPLIAMENTO)

SASSO FRATINO

(3686)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 1983.
Insediamento della commissione censuaria distrettuale di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e sulla revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

La commissione censuaria distrettuale di Sondrio della provincia di Sondrio regolarmente costituita sara insediata il giorno 25 luglio 1983 e i suoi componenti resteranno in carica sei anni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3753)

DECRETO 21 giugno 1983.
Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 22 agosto 1983 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Enna: Agira - Nicosia;

della provincia di Sassari: Olbia - Tempio Pausania.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3752)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 giugno 1983.
Misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il trimestre luglio-settembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale prevede che a decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno le variazioni della misura mensile dell'indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza sono apportate trimestralmente confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo all'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, il quale stabilisce che, a decorrere dalla computabilità dell'indice relativo al trimestre novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed all'art. 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, è fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al mese di ottobre 1982 e che l'ammontare di tale valore unitario si applica anche per la determinazione delle variazioni dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 12989 in data 1° giugno 1983, dalla quale risulta che la differenza tra il valore medio dell'indice relativo al periodo novembre 1982-gennaio 1983 e quello relativo al periodo agosto 1982-ottobre 1982 considerato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, uguale a 100, comporta un aumento di 4 punti di contingenza;

Considerato che per i 4 punti rilevati la misura della indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza deve essere maggiorata a decorrere dal 1° luglio 1983 di L. 21.760 mensili;

Decreta:

Per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1983 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza, salvo quanto previsto dall'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella misura mensile di L. 495.144.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1983
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 214

(3754)

DECRETO 22 giugno 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari e successive modificazioni e integrazioni;

Sentiti il consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed il consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato i quali si sono pronunciati, ai sensi dell'art. 27, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei propri rappresentanti del personale ed hanno proposto le terne di dipendenti per la nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali, deliberando, altresì, su quant'altro di propria competenza;

Vista la designazione da parte del Presidente del Consiglio di Stato del magistrato designato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette, ai sensi degli articoli 3 e 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno il giorno 20 novembre 1983, dalle ore 8 alle ore 20, con proseguimento fino alle ore 14 del successivo 21 novembre 1983.

Art. 2.

Sono determinate le seguenti circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali:

Roma: Lazio e Abruzzo;

Milano: Lombardia;

Torino: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;

Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

Firenze: Toscana, Umbria;

Bologna: Emilia-Romagna, Marche;

Napoli: Campania, Molise;

Bari: Puglia;

Reggio Calabria: Calabria, Basilicata;

Palermo: Sicilia;

Cagliari: Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale ha sede presso il Ministero del tesoro - Ufficio del gabinetto, ed è costituita come segue:

Presidente:

Elefante dott. Agostino, consigliere di Stato.

Componenti:

Valletta dott. Vitaliano, primo dirigente;
Nastrucci dott. Antonio, direttore div. r.e.;
Bellucci Giampiero, direttore 2ª classe;
Coluzzi dott. Paolo, direttore di sezione;
Zarrelli dott. Elio, direttore di sezione;
Acanfora rag. Mario, segretario principale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 19 luglio 1983, alle ore 10.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma è ubicata presso la Ragioneria generale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Greco dott. Giovanni, dirigente superiore.

Componenti:

Maggi dott. Antonino, primo dirigente;
Mazzù dott. Domenico Francesco, direttore 1ª classe r.e.;
Valente dott. Carmine, direttore div. r.e.;
Buompane rag. Biagio, direttore agg. 1ª classe;
Chiara rag. Michele Raffaele Alessandro, direttore 2ª classe;
Malatesta Valerio, coadiutore principale.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Donvito dott. Michele, dirigente superiore.

Componenti:

Polidoro rag. Pasquale, direttore 1ª classe r.e.;
Conigliaro Aragona Silvana Bianca Maria, direttore 2ª classe;
Girovaco Angelo Antonio, direttore 2ª classe;
Rossi Pio, segretario;
Sanfilippo Caterina, segretario;
Musarella Francesco, coadiutore principale.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Torino è ubicata presso la ragioneria regionale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Ciarcià dott. Domenico, direttore superiore.

Componenti:

Pace rag. Giuseppe, ispettore gen. r.e.;
Squadrone Luigi, direttore 1ª classe r.e.;
Gargiulo rag. Salvatore, direttore 2ª classe;
Vottero Piccolo Mara, segretario;
Rinaldi Matteo, coadiutore superiore;
Stano Tommaso, coadiutore principale.

Art. 7.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Venezia è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Fama dott. Francesco, dirigente superiore.

Componenti:

Aiello rag. Salvatore, direttore 1ª classe r.e.;
Dolcetta Grisolia rag. Olga, direttore 1ª classe r.e.;
Di Tommaso rag. Vincenzo, direttore 2ª classe;
Pibiri rag. Elio, direttore 2ª classe;
Scapato Guglielmo, direttore 2ª classe;
Forte Armando, coadiutore principale.

Art. 8.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Firenze è ubicata presso la ragioneria provinciale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Gambino dott. Salvatore, primo dirigente.

Componenti:

Cuocina dott. Dante Pietro, direttore 1ª classe r.e.;
Ricci dott. Luciano, direttore 1ª classe r.e.;
Bini dott. Fabrizio, direttore 2ª classe;
Renzi dott. Claudio, direttore 2ª classe;
Saetta rag. Ruggiero, direttore 2ª classe;
Stacchini dott. Franco, direttore 2ª classe.

Art. 9.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Bologna è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Fergola Amedeo, dirigente superiore.

Componenti:

Carapia dott. Carlo, primo dirigente;
Marchesini Sambri Luciana, direttore 2ª classe;
Pizzica Bruno Valerio, segretario;
Chichierchia Giuseppe, coadiutore principale;
Seta Italo, coadiutore meccanografo;
Zanotti Coppola Carla, assunta legge n. 285/1977.

Art. 10.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Napoli è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Amato dott. Tullio, dirigente superiore.

Componenti:

Pignotti rag. Renato, ispettore gen. r.e.;
Canale Lucio, direttore 2ª classe;
Uttieri Vittorio, direttore 2ª classe;
Cesarano rag. Ciro, consigliere;
Toscano Vittorio, segretario capo;
Del Gaudio Olindo, segretario principale.

Art. 11.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Bari è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Raimondi Mario, dirigente superiore.

Componenti:

Dalfino dott. Giulio, primo dirigente;
Cannillo rag. Domenico, direttore 1ª classe r.e.;
Del Giglio dott. Francesco, direttore 1ª classe r.e.;
Marone dott. Rocco, direttore div. r.e.;
Oliva Francesco, direttore 1ª classe r.e.;
Amoroso dott. Rocco Antonio, direttore 2ª classe.

Art. 12.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Reggio Calabria è ubicata presso la ragioneria provinciale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Oliveri rag. Antonino, primo dirigente.

Componenti:

Catalano dott. Giuseppe, ispettore gen. r.e.;
Crupi rag. Salvatore, direttore 1ª classe r.e.;
Gullo dott. Antonino, direttore 1ª classe r.e.;
Barbuto dott. Giuseppe, direttore 2ª classe;
Cannizzaro rag. Antonio, direttore 2ª classe;
Fedele Luigi, coadiutore principale.

Art. 13.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo è ubicata presso la ragioneria regionale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Graziano dott. Giuseppe, dirigente superiore.

Componenti:

Montalto dott. Domenico, primo dirigente;
Costantino dott. Nicolò, ispettore gen. r.e.;
Fallucca rag. Agostino, direttore 2ª classe;
Vinci dott. Carmelo, direttore 2ª classe;
Tona dott.ssa Angela, ragioniere capo;
Fortunato Carlo, coadiutore principale.

Art. 14.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Cagliari è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

De Luca dott. Aldo, primo dirigente.

Componenti:

Catalano rag. Alberto, direttore agg. 1ª classe;
Carboni Giuseppe, direttore 2ª classe;
Carboni Salvatore Antonio, direttore 2ª classe;
Onnis Maria Bonaria, direttore 2ª classe;
Pinna Antonio, coadiutore principale;
Contu Stelio, operatore tecnico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(3762)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **301**.

Autorizzazione alla regione Basilicata ad acquistare un immobile.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Basilicata viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 495.700.000, un fabbricato da ristrutturare sito in Potenza, zona Verderuolo (centro del piano particolareggiato Begninot), denunziato al nuovo catasto edilizio urbano in data 25 giugno 1979, giusta ricevute numeri 735, 736, 737, 738 e 898, di proprietà della ditta Auletta Egidio, da destinarsi alla sistemazione degli impianti e delle attrezzature del centro di elaborazione dati della regione.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1983
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 196

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 107045 del 21 giugno 1983 praticabili dal 27 giugno 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	317
Olio combustibile BTZ	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	443	446	449	452	455

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3802)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Grezzana, Fumane, Pordenone, Reggio Calabria, Fornovo Taro, Fontevivo e Castelnuovo di Garda.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 230, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fossetto Rial o Dugal e delle opere sullo stesso insistenti segnato nel catasto del comune di Grezzana al foglio IX - sez. *B* - acque esenti da estimo - di mq 105 ed indicato, con coloratura verde, nella planimetria rilasciata il 2 maggio 1981 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 312, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex condotto «Presa di Fumane» in comune di Fumane, località Molino segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 21 fra i mappali 231 e 232 di mq 104 ed indicato con coloratura verde nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 gennaio 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 562, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo scolo pubblico di S. Valentino con parte di fabbricato su di esso insistente segnato nel catasto del comune di Pordenone al foglio n. 21 mappali 1571/2 e 7021/2 di mq 215 ed indicato con coloratura gialla nella planimetria rilasciata l'11 maggio 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 593, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in destra del torrente S. Biagio sito in località Mattarossa segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria al foglio n. 1 prospicente le particelle 346, 326, 345 e 325 di complessivi mq 2280 ed indicato con coloratura in rosso nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 marzo 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 634, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il pasaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Sporzana segnato nel catasto del comune di Fornovo Taro al foglio n. 15 mappali 35 e 43 ed al foglio n. 22 mappale 349 di complessivi Ha 0.60.35 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 aprile 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 648, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo rio Scagnetto in comune di Fontevivo segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 mappali 121 e 122 di mq 180 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 marzo 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 2364, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno con porzione di fabbricato su di esso insistente siti lungo il lago di Garda, in comune di Castelnuovo del Garda (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, sez. *C*, mappale 92; di complessivi mq 95, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 marzo 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

(3595)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzoli & C., con sede e stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 27 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato & C., sede e stabilimento di Novara, è prolungata al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Biscuits Italia, sede e stabilimento in Mortara (Pavia), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Biscuits Italia, sede e stabilimento in Mortara (Pavia), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3727)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione all'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982 recante modificazioni, nei confronti della Grecia, all'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa a norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus esotici nonché misure restrittive all'importazione di bovini ed ovini vivi dall'isola greca di Lesbo, ai fini della prevenzione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). (Ordinanza 17 giugno 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza del 18 giugno 1982 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 giugno 1982 in epigrafe indicata;

Vista la decisione della commissione C.E.E. n. 83/220/CEE del 22 aprile 1983 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 121 del 7 maggio 1983, recante modifica della decisione n. 81/10/CEE che stabilisce le regioni da cui la Grecia non spedisce, verso altri Stati membri, alcun animale della specie bovina e suina, né carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina;

Ritenuto necessario e urgente adeguare le misure sanitarie di cui all'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982 a quelle adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 della ordinanza ministeriale 18 giugno 1982 è sostituito dal seguente:

«Dai divieti di importazione, reimportazione e transito stabiliti dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 citata in premessa sono escluse la Grecia fatta eccezione per la parte del distretto di Evros delimitata:

ad est dalla frontiera greco-turca,

ad ovest e a nord dalla strada nazionale Feres-Orestias-Kastanier,

a sud dalla strada Feres-Orestias ma incluso il territorio dei comuni di Zoutros e Monastiraki».

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 20 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1512,700	1512,700	1512,90	1512,700	—	1510 —	1512,800	1512,700	1512,700	1512,70
Marco germanico .	592,700	592,700	592,85	592,700	—	592,90	592,750	592,700	592,700	592,70
Franco francese	196,770	196,770	196,70	196,770	—	197 —	196,870	196,770	196,770	196,78
Fiorino olandese .	530,220	530,220	530,25	530,220	—	530,30	530,300	530,220	530,220	530,22
Franco belga .	29,684	29,684	29,70	29,684	—	29,70	29,688	29,684	29,684	29,68
Lira sterlina	2320,500	2320,500	2321 —	2320,500	—	2307,80	2318,200	2320,500	2320,500	2320,50
Lira irlandese	1871 —	1871 —	1870 —	1871 —	—	1871,50	1870 —	1871 —	1871 —	—
Corona danese	165,750	165,750	165,90	165,750	—	166 —	165,770	165,750	165,750	165,75
E.C.U. .	1346,010	1346,010	—	1346,010	—	1346 —	1346,010	1346,010	1346,010	1346 —
Dollaro canadese	1228,500	1228,500	1228 —	1228,500	—	1225,10	1228,400	1228,500	1228,500	1228,50
Yen giapponese .	6,309	6,309	6,3250	6,309	—	6,32	6,307	6,309	6,309	6,30
Franco svizzero .	715,780	715,780	716 —	715,780	—	714,70	715,450	715,780	715,780	715,78
Scellino austriaco .	84,050	84,050	84,10	84,050	—	84 —	84 —	84,050	84,050	84,05
Corona norvegese .	206,610	206,610	206,95	206,610	—	207,45	206,550	206,610	206,610	206,60
Corona svedese .	197,210	197,210	197,50	197,210	—	197,35	197,150	197,210	197,210	197,20
FIM	272,890	272,890	272,75	272,890	—	272,50	272,850	272,890	272,890	—
Escudo portoghese	14,090	14,090	14,40	14,090	—	14,50	14,500	14,090	14,090	14,09
Peseta spagnola	10,509	10,509	10,51	10,509	—	10,45	10,506	10,509	10,509	10,50

Media dei titoli del 20 giugno 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	45,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	98,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,125
» 6 % » » 1970-85 .	93,050
» 6 % » » 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	79,850
» 9 % » » 1975-90 .	77,200
» 9 % » » 1976-91 .	74,100
» 10 % » » 1977-92 .	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,325
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,125
» » » » 1-10-1981/83 .	100,125
» » » » 1-11-1981/83 .	100,400
» » » » 1-12-1981/83 .	100,675
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,225
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,825
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,225
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,225
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,225
» » » » 1-10-1982/84 .	99,225
» » » » 1-11-1982/84 .	99,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,150
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,150
» » » » 1-10-1982/86 .	99,450
» » » » 1-11-1982/86 .	99,450
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100 —
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,750
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,825
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,975
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,225
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1983

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA .	1512,750
Marco germanico .	592,725
Franco francese	196,820
Fiorino olandese .	530,260
Franco belga .	29,686
Lira sterlina .	2319,350
Lira irlandese	1870,500
Corona danese .	165,760
E.C.U.	1346,010
Dollaro canadese .	1228,450
Yen giapponese	6,308
Franco svizzero .	715,615
Scellino austriaco .	84,025
Corona norvegese .	206,580
Corona svedese .	197,180
FIM	272,870
Escudo portoghese	14,295
Peseta spagnola	10,507

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli, a sette posti di operaio comune « motorista » nel ruolo del personale operaio (seconda qualifica funzionale) della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1981, n. 432;

Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, numero 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, tra gli altri, di operai comuni;

Ritenuta la necessità di utilizzare sette dei posti disponibili per l'assunzione di operai comuni « motoristi »;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a sette posti di operaio comune « motorista » in prova nel ruolo del personale operaio (seconda qualifica funzionale) della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di un solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio: per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata indicata la qualifica professionale per la quale s'intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i candidati dovranno produrre i titoli di merito, in originale o copia autenticata, in regola con le norme sul bollo.

Per l'invio dei titoli di merito valgono le disposizioni contenute nel secondo, terzo ed ultimo comma del precedente art. 3.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato come motorista presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risulti la durata dei servizi stessi;

2) certificati di servizio prestato come motorista presso società, ditte o aziende private da cui risultino la durata dei servizi prestati, con l'indicazione dell'avvenuto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso il competente tribunale o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di motorista, rilasciati dalle amministrazioni competenti;

4) attestati di specializzazione o qualificazione professionale rilasciati a seguito di frequenza di corsi per motorista o conseguiti per la stessa qualifica durante il servizio militare;

5) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento con la qualifica di motorista.

Non saranno valutati dalla commissione esaminatrice titoli diversi da quelli sopraelencati o che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copie non autenticate nonché i titoli non in regola con le norme sul bollo o acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non è ammessa in nessun caso la presentazione o l'invio di titoli dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo. Non è consentito, altresì, fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non possono essere inclusi nella graduatoria di merito i candidati nei cui confronti la commissione esaminatrice non abbia utilmente valutato almeno uno dei titoli elencati nel precedente art. 4.

Art. 6.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere presentati dagli interessati con le modalità e nel termine che saranno precisati nell'apposito invito.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Per gli invalidi il certificato dovrà fare, comunque, menzione dell'invalidità e attestare, altresì, che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni che gli saranno affidate. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di preferenza o di precedenza.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5);

c) certificato medico di cui al precedente punto 7).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti o profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati operai comuni « motoristi » in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova l'operaio che l'abbia già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri due membri scelti tra i funzionari della soppressa carriera direttiva con qualifica non inferiore a ispettore principale o qualifiche equiparate.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato della soppressa carriera di concetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1983
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 213

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto residente a . . in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a sette posti di operaio comune «motorista» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . presso . ;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) ;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Allega i sottoelencati titoli di merito (3):

I) .

II) .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . (indicare il c.a.p.).

Data, .

Firma (4) .

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso ovvero di non aver prestato servizio militare perché .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . al . . presso . . e che tale servizio è cessato a motivo di .

(3) Elencare i titoli di merito, tra quelli previsti nell'art. 4 del bando, allegati alla domanda di ammissione. Si rammenta che i titoli potranno essere trasmessi successivamente alla domanda nel termine e con le modalità indicate nel menzionato art. 4.

(4) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(3607)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze dell'amministrazione periferica, indetto con decreto ministeriale del 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983, avrà luogo in Roma presso il quartiere fieristico della fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, il giorno 14 luglio 1983, con inizio alle ore 8,30

(3711)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione al bando di concorso per l'ammissione di allievi al 165° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di duecentonovantatre allievi al primo anno del 165° corso dell'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 1983-84;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 173, concernente modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, che fissa al venti per cento il numero dei posti dei concorsi per l'ammissione all'Accademia militare da assegnare con precedenza sugli altri aspiranti agli allievi delle scuole militari;

Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che fissa a 28 anni l'età massima per la partecipazione ai concorsi d'ammissione alle Accademie militari per i sottufficiali in ferma volontaria e rafferma ed in servizio permanente;

Ritenuto che le suddette disposizioni di legge si applichino anche al concorso per l'ammissione all'Accademia militare di Modena di cui al sopracitato decreto ministeriale 11 marzo 1983 e che, pertanto, si debba modificare il decreto stesso;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale 11 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1983, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di duecentonovantatre allievi al primo anno del 165° corso dell'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 1983-84, è sostituito dal seguente:

«Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, sino alla concorrenza del venti per cento **dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:**

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare **presso la scuola;**

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1983 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale».

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso, previsto dall'art. 23 del citato decreto ministeriale 8 marzo 1983 per i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, è elevato da 27 a 28 anni. Per i sottufficiali che acquisiscono la possibilità di partecipare al concorso in virtù della predetta elevazione del limite massimo di età, il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 20 luglio 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1983
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 276

(3621)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica generale ed inorganica (oggi istituto di chimica generale) posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(3740)

Diario della prova scritta del concorso a ventisei posti di coadiutore presso la seconda Università di Roma

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ventisei posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) presso la seconda Università degli studi di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 16 marzo 1983, avrà luogo alle ore 9 del giorno 23 luglio 1983 presso i locali dell'ente E.U.R. - Palaeur, piazzale dello Sport, 00144 Roma.

(3785)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, già fissato per i giorni 26 e 27 maggio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983, pag. 3142, sono state rinviate a data da destinarsi.

(3738)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di due sedi farmaceutiche vacanti nel comune di Palermo.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due sedi farmaceutiche urbane di nuova istituzione vacanti nel comune di Palermo, zona « Zisa » e zona « Cardillo », indetto con decreto di questo ufficio 18 aprile 1983, n. 4271, già fissati al 15 luglio 1983, sono prorogati al 30 luglio 1983.

(3712)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 45, IN VERCELLI

Concorso a sei posti di capo sala

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

(256/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831720)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti *dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.